



Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustr. 21
A-1029 Wien

Polizza responsabilità patrimoniale
Testo di polizza – Wording 30.04.2016

***POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE – COLPA GRAVE
PER I MEMBRI DEL SINDACATO DIRAP – Sindacato dei dirigenti e
direttivi dell'amministrazione provinciale***

Sezione I - Definizioni

Compagnia	L'Impresa di Assicurazione
Contraente/Assicurato	La persona nominativamente indicata nel frontespizio di polizza a favore del quale opera la presente Assicurazione ed i suoi eredi
Assicurazione	Contratto di Assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ibab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASSL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Periodo di assicurazione	Si intende il periodo indicato sul frontespizio
Danno	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica
Danni materiali	Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali
Danni corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
Indennizzo	La somma dovuta della compagnia in caso di Sinistro
Limite di indennizzo	L'assicurazione è prestata per ogni singolo Assicurato, fino a concorrenza del massimale concordato per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dal Contraente/Assicurato nello stesso periodo
Massimale Perdite Patrimoniali	La massima esposizione della Compagnia per ogni Sinistro Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali
Premio annuo dell'Assicurazione	La somma dovuta alla Compagnia dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione

Gestione delle vertenze - Spese legali

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in parti uguali tra le parti interessate

Richieste di risarcimento

si intende:

- a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell'Assicurato, oppure
- b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito inviata all'Assicurato;

Più Richieste di Risarcimento riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito anche se costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica Richiesta di Risarcimento soggetta, in questo caso, a:

- un unico Limite di Indennizzo
- un unico Scoperto o Franchigia

Sinistro

Evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Retroattività

Sono assicurati i danni patrimoniali originati da fatti colposi posti in essere prima della decorrenza della presente polizza, purché denunciati durante il relativo periodo di validità e purché sconosciuti all'Assicurato e alla competente Corte dei Conti

Postuma

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Compagnia nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione, o alla cessazione dell'attività o morte dell'Assicurato, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa; per i sinistri denunciati alla Compagnia dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nel frontespizio. La presente estensione vale a condizione che il sinistro non sia assicurato da altre polizze/certificati

Sezione II – Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 01 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 02 – Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Compagnia per iscritto l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato devono dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 03 – Pagamento del Premio

La Compagnia avrà diritto al pagamento dei premi entro i 30 giorni successivi all'effetto delle polizze di assicurazione oggetto del presente capitolato, nonché dei rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

Decorso questo termine, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 04 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 05 – Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia dei mutamenti che aggravano il rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi delle disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, salvo quanto previsto all'art. 1.

Art. 06 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 07 – Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 08 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro - Denuncia di sinistro - Pagamento dell'indennizzo

In caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato è tenuto a comunicare per mezzo telefax od altro mezzo certo alla Compagnia oppure al Broker indicato in polizza e/o certificato, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- da quando ne ha avuto conoscenza o
- dalla formale richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

La Compagnia da e prende atto che, relativamente alle norme riguardanti le denunce di sinistro, si intendono parificate a quelle previste contrattualmente anche quelle eseguite tramite mail o mezzi di comunicazione analoghi indirizzate presso il sito www.assiconsult.com.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 09 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dal singolo contratto di assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 – Durata e obbligo di disdetta delle polizza

La polizza scade il giorno 01.05 di ogni anno. Sarà in facoltà del Contraente e/o Assicurato di rescindere dal Contratto al termine di ogni periodo di assicurazione annuo mediante lettera raccomandata da spediti almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In mancanza della disdetta la polizza si intende prorogata per un anno.

Art. 11 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio europeo.

Art. 12 – Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892 e 1893 del Codice Civile ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'assicurazione conserva la propria validità anche in caso di cessazione dell'attività, qualora venga intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili in base alla presente convenzione. In tale caso l'adeguamento del premio, in aumento o diminuzione, sarà dovuto con effetto dalla prima scadenza successiva al mutamento dell'attività.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati la Compagnia **nei cinque** anni successivi alla cessazione della validità dell'Assicurazione (mediante pagamento di una annualità), purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa; per i sinistri denunciati alla Compagnia dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nel frontespizio. La presente estensione vale a condizione che il sinistro non sia assicurato da altre polizze/certificati.

La presente postuma non avrà validità nei licenziamenti per giusta causa e cesserà immediatamente, nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzie degli stessi rischi.

Art. 13 – Clausola eredi

Nel caso di morte dell'Assicurato, durante il periodo della garanzia postuma, la presente polizza è operante a favore degli eredi per la richiesta di risarcimento avanzati da terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificata alla Compagnia non oltre cinque anni, sempreché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso durante il Periodo di Assicurazione.

Art. 14 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato o le predette persone siano amministratori.

Art. 15 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la compagnia risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 16 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali

La compagnia assume sia la gestione stragiudiziale che giudiziale delle vertenze, sia civile che penale che amministrativa, designando i legali e/o tecnici (CTU e CTP) eventualmente indicati dall'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale ed amministrativa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'intervenuta transazione.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del relativo interesse.

Art. 17 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 18 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Sezione III – Oggetto dell'Assicurazione (Claims Made) – Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa

Art. 20 – Oggetto dell'Assicurazione

Responsabilità civile patrimoniale verso terzi

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti o di omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.

Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa

La presente assicurazione s'intende estesa:

- 1) agli atti commessi con colpa grave. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa alla stessa spettante in caso di colpa grave (escluso il dolo) dell'Assicurato.
- 2) alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. L'Assicurazione comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato, l'azione di rivalsa esperita dall'Ente di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso e dei quali l'Ente o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonché dei danni provocati congiuntamente con altri dipendenti e/o altri Amministratori dell'Ente stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

Art. 21 - Limite di Indennizzo

L'assicurazione è prestata, fino a concorrenza del massimale **indicato in frontespizio** per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dal Contraente/Assicurato nello stesso periodo.

Resta convenuto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente, nella determinazione di un medesimo sinistro, la Compagnia per tale sinistro è obbligata sino ad un massimo di **Euro 7.000.000,00**.

Le garanzie vengono prestate senza applicazione di franchigia a carico dei singoli Assicurati.

Art. 22 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) Danni corporali di qualsiasi tipo;
- b) Attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 24 c;
- c) Responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi del pagamento dei relativi premi;
- e) comportamento doloso dell'Assicurato;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- g) Multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato. Sono invece comprese quelle inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- h) La compagnia non risponde per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato;
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;

Qualora l'Ente di Appartenenza eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- k) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;

L'Assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali conseguenti:

- l) danni materiali di qualsiasi tipo;
- m) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;

Sezione IV – Estensione di copertura

Art. 23 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il limite del massimale per Assicurato, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del Personale

L'assicurazione comprende nei limiti del massimale, le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

C) Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto indicato nelle esclusioni di polizza, Art. 22 lettera b), si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal D.Lgs n. 81 del 09/04/2008

A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di: "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del T.U. di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008.

E) Copertura personale distaccato

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

F) Acquisizioni in economia

Permesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi della normativa nazionale e provinciale sugli appalti all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) procedura di cottimo fiduciario

L'assicurazione si intende estesa entro in limite di **Euro 250.000,00** per sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento della obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista;

G) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy)

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e successive modifiche e/o integrazioni e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

L'Assicurazione non vale:

- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- Per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere;

I) Clausola ecologia e ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

Sezione V – Estensione di copertura valida per Dirigenti e Dipendenti tecnici

Art. 24 – Estensione di copertura all’attività di membro di consigli d’amministrazione, sindaci e revisore dei conti

In deroga all’art. 22, punto b) si conviene che la copertura si estende anche all’attività di amministratore, sindaco e revisore dei conti. Tale estensione è operante solamente dietro pagamento del relativo premio indicato in polizza. Alla stipula del contratto il contraente / assicurato è obbligato a comunicare gli enti presso i quali esercita le attività suddette. La presente estensione vale anche per l’attività di rappresentanza di cui all’art. 23, punto c).

Art. 25 – Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all’estensione di copertura alla responsabilità civile professionale del personale tecnico

A) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all’Art. 20 1) e 2), sono estese alla responsabilità professionale, derivante all’Assicurato per:

1) Le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista;
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- responsabile del procedimento a sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
- responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- altro personale tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica);

2) Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente;

3) Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina;

4) I danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;

Condizioni aggiuntive

a) l’Assicurazione s’intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d’inquinamento (emissione, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

b) l’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell’attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

c) l’Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato della normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzioni di:

1) “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

2) “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non vale per le perdite ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto precisato all'Art. 23 c);
- c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- d) dolo dell'Assicurato;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza;
- h) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs 209/2005;
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
- k) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'Assicurazione;

Inoltre l'Assicurazione non è operante:

- l) per le attività professionali prestate dal personale tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- m) per le attività professionali prestate dal personale tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- o) per le prestazioni di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- p) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- q) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- r) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivate dalla Legge;
- s) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- t) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- u) per danni macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITÀ DELL'OPERA

A parziale deroga dell'Art. 22 "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del **50%** del massimale di polizza per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia fissa di **€ 1.000,00** per sinistro.

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione;

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga dell'Art. 22 "Rischi esclusi", l'assicurazione, limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione della presente polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Compagnia.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del **50%** del massimale di polizza per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia fissa di **€ 1.000,00** per sinistro.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga dell'Art. 22 "Rischi esclusi" l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che egli abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del **50%** del massimale di polizza per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia fissa di **€ 1.000,00** per sinistro.

G) MAGGIORI COSTI

La copertura assicurativa è estesa al maggior costo per le varianti di cui all'art. 64, comma 1 della legge provinciale 6/1998, n. 6, dalla legge n. 163/2006 e successive modifiche e/o integrazioni, entro il limite del 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. La garanzia di cui al presente punto è operante nel caso in cui il valore dell'opera non ecceda un importo pari a una volta il massimale assicurato con la presente polizza, qualora il valore dell'opera eccede tale importo, l'Amministrazione contraente potrà fare richiesta di copertura alla Società, che si riserva la facoltà di accogliere il rischio e quantificarne il premio da corrispondere.

Le estensioni di cui alla presente condizione non sono operanti:

- Qualora l'Assicurato non sia regolarmente abilitato all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie (ad eccezione dei geometri in quanto non iscrivibili al corrispondente Albo Professionale), ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- Se i lavori vengono eseguiti da Imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- Per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- Per i danni conseguenti a maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- Per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- Per le responsabilità dell'Assicurato conseguenti alle attività attinenti i lavori di montaggio degli impianti specificamente connessi alle attività industriali che si svolgono negli stabilimenti, con riferimento alla loro costruzione;

La franchigia è fissa di **€ 1.000,00** per sinistro.